

ESENTE DA BOLLO E REGISTRO
D. LGS - 117/2017

10/2015

LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
Associazione
"GLI SCRICCIOLI DI SERAFINO ONLUS"
Verbale di Assemblea ordinaria per modifica statutaria
del 12 giugno 2019

L'anno 2019, il giorno 12, del mese di giugno, alle ore 18.00, presso il *Caffè Pasticceria Arte e Cioccolato* in via Gramsci, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione "Gli Scriccioli di Serafino".

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 10 del vigente statuto sociale il Presidente Roberto Di Odoardo, verbalizza la dott. Angela Spinozzi.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso inviato ai soci, così come previsto dall'art. 8 dello Statuto contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo; che sono presenti n° 40 soci su n° 60 soci iscritti, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello Statuto sociale per la validità dell'assemblea, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Modifica Statuto per adeguamento alla Riforma del Terzo Settore;
- Varie ed eventuali.

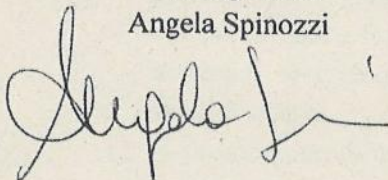
Il Presidente dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie per conformare lo Statuto dell'Associazione al D. Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità delibera di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente. Il nuovo testo dello Statuto, integrato con le modifiche approvate dall'Assemblea viene allegato al presente verbale.

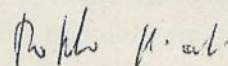
L'assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al Presidente dell'Associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19.00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Angela Spinozzi



Il Presidente
Roberto Di Odoardo



AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Teramo

Ufficio Territoriale di Giulianova

Il presente atto è stato qui registrato il **20 SET. 2019**

al n. 988 serie 3

Versamento di €. del

ESENTE



Firma su delega del Direttore Provinciale Serafino Colaiuda

Chiodi Nadino Gino

STATUTO

ASSOCIAZIONE Gli Scriccioli di Serafino ODV

1. Costituzione, denominazione e sede

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice Civile, della legge 266/1991, attraverso le modifiche apportate al precedente Statuto dal Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni, l'Associazione avente denominazione "Gli scriccioli di Serafino" ODV con sede a Giulianova in via Ruetta Scarafoni, 3. La durata dell'Associazione è a tempo illimitato.

2. Scopo e oggetto sociale

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 lettere i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo e m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati; è ispirata ai principi evangelici, e garantendo la democraticità della struttura, intende sostenere, tutte le attività promosse dalla Fondazione "Piccola Opera Caritas" (da ora in avanti denominata Ente), in particolar modo negli ambiti del servizio alle persone con disabilità e bisognose, ospiti presso le strutture dell'Ente suddetto.

Le iniziative che l'Associazione si propone di realizzare sono principalmente le seguenti:

- a) la promozione delle attività volontarie e il sostegno alle finalità promosse dall'Ente suddetto;
- b) l'assistenza alle persone con disabilità, ospiti presso le strutture dell'Ente suddetto;
- c) il servizio di accoglienza degli utenti e la distribuzione pasti presso la Mensa San Francesco e altre attività di sostegno, aiuto e supporto alle persone bisognose che si riferiscono alle strutture dell'Ente suddetto;
- d) la collaborazione con agenzie educative, i servizi assistenziali, gli enti pubblici e privati in genere, anche attraverso convenzioni o protocolli d'intesa, per promuovere attività educative, sociosanitarie, riabilitative, sportive, lavorative, con lo scopo di ricercare i necessari sostegni per lo svolgimento di queste stesse attività ed il raggiungimento delle finalità stesse;
- e) la promozione di una nuova posizione culturale nei confronti della persona con disabilità e in genere bisognosa, con la realizzazione di corsi di aggiornamento, seminari, incontri di studio per la formazione dei volontari.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti

definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'Organo di amministrazione.

3. Patrimonio finanziario

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di cui al precedente comma, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

1. quote associative
2. contributi pubblici e privati
3. donazioni e lasciti testamentari
4. rendite patrimoniali
5. raccolte fondi
6. entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali (rif. Art. 6 del Decreto Legislativo n. 117/2017).

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

4. Bilancio o Rendiconto

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. L'Organo di amministrazione dovrà predisporre il bilancio di esercizio, secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del Dlgs. 117/2017 e s.m.i., approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio poi depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

5. Soci

Costituiscono l'Associazione:

i soci fondatori: sono le persone che hanno fondato l'associazione, sottoscrivendo l'Atto costitutivo;

i soci ordinari: sono le persone che condividono le finalità dell'Associazione e partecipano alla realizzazione degli scopi statuari, prestando la propria opera di volontariato, versano annualmente la quota associativa e devono aver frequentato con esito positivo un corso di formazione al volontariato organizzato appositamente dall'Associazione e sostenuto un tirocinio sotto la supervisione di operatori specializzati. La persona maggiorenne che intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda all'Organo di amministrazione, su modulo predisposto, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamenti. L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati. L'Organo di amministrazione entro 60 giorni (il termine è derogabile) deve motivare (la motivazione è obbligatoria) la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione degli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. I soci possono notificare in qualsiasi momento la loro volontà di recedere.

i soci sostenitori: sono le persone o gli enti che abbiano versato un contributo associativo, stabilito dall'Assemblea, a favore delle iniziative di cui all'art. 2;

i soci onorari o benemeriti: sono le persone o gli enti che si siano distinti in attività dirette al sostegno degli obiettivi primari dell'Associazione o che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza.

L'esclusione potrà avvenire in caso di inosservanza del presente Statuto o nei casi di sopraggiunta indegnità morale e civile a svolgere i propri compiti istituzionali. I soci ordinari e sostenitori cessano dalla loro qualifica alla fine di ogni anno solare, qualora non abbiano provveduto a rinnovare il pagamento del contributo esecutivo.

I soci prestano servizio a titolo completamente gratuito, così come è da ritenersi gratuito l'accesso a qualunque carica elettiva. È fatto obbligo ai soci il rispetto per gli impegni assunti per l'assistenza e per le prestazioni concordate. Il comportamento verso gli altri associati e verso gli estranei dovrà essere animato da spirito di solidarietà e attuato con correttezza, onestà e buona fede.

È ammesso il rimborso, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti, delle spese vive effettivamente sostenute per le attività prestate.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali mediante consultazione diretta e/o estrazione di copie integrali o per estratto a proprie spese.

6. Assicurazioni

Verranno assicurati i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 Dlgs. 117/2017.

7. Organi dell'Associazione

Gli organi dell'associazione sono:

Assemblea dei soci;

Organo di amministrazione;

Presidente;

Collegio dei revisori dei conti;

Tutte le cariche sono gratuite.

8. Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è composta dai soci membri dell'Associazione. Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati. Ogni socio potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe. L'assemblea si riunisce ordinariamente una volta l'anno convocata dal Presidente e in via straordinaria quando la sua convocazione è richiesta, oltre che dal Presidente, da almeno un terzo dei soci o dalla maggioranza dei componenti dell'Organo di amministrazione. La convocazione è effettuata con avviso inviato ai soci. In prima convocazione l'Assemblea è valida con la presenza della maggioranza dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono valide con la maggioranza dei voti dei presenti.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- Nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Approva il bilancio di esercizio
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sulla esclusione degli associati;
- Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;

- Approva l'eventuale regolamento dell'Assemblea;
- Delibera lo scioglimento dell'Associazione;
- Delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice il quale nomina tra i soci un segretario verbalizzante. Per modificare lo statuto l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{1}{4}$ degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno $\frac{1}{4}$ degli associati.

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle assemblee dei Soci sono pubblicizzati ai Soci con l'esposizione per 15 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

9. Organo di amministrazione

L'Organo di amministrazione è composto da tre o cinque o sette membri; i suoi componenti svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati (successivamente al primo mandato, stabilito nell'atto costitutivo): si applica l'art. 2382 codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Gli amministratori sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

L'Organo di amministrazione nella prima seduta dopo le elezioni elegge tra i membri: il Presidente, il vicepresidente, il tesoriere, il segretario. In caso di dimissioni o impedimenti di uno dei membri il Consiglio nomina un nuovo membro, la cui nomina verrà ratificata nella prima assemblea successiva.

L'Organo di amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nell'ambito delle linee generali fissate dall'Assemblea.

L'Organo di amministrazione ammette i nuovi soci, predispone gli atti da sottoporre all'Assemblea, dà esecuzione alle delibere assembleari, formalizza gli atti per la gestione dell'Associazione e elabora il bilancio preventivo e consuntivo, stabilisce i rimborsi degli associati per le spese effettivamente sostenute per l'Associazione. Ogni riunione, di cui viene redatto verbale consultabile dai soci, è convocata dal Presidente ed è valida con la presenza della maggioranza dei membri.

10. Presidente

Il Presidente dell'Organo di amministrazione rappresenta legalmente l'Associazione, nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio, e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno, convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione, conferisce ai soci procure speciali per la gestione di attività varie, previa approvazione dell'Organo di amministrazione. In caso di assenza, impedimento, dimissioni del Presidente subentra fino alla nuova nomina il vicepresidente.

11. Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri nominati dall'assemblea anche fra i non soci. Il collegio nomina al proprio interno un Presidente. Il collegio dei revisori controlla l'amministrazione dell'associazione e la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo di amministrazione e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio preventivo e consuntivo.

12. Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità mediante richiesta scritta al Legale Rappresentante, consultazione diretta e/o richiesta di copie integrali o estratti a proprie spese.

13. Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, ottenuto con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto di voto, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore da quando sarà operativo o altro organo competente, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o ad altre organizzazioni di volontariato, operanti in analogo settore.

14 Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.